



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

**DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO**

Nr. 11 Reg. U.T.C.

Nr. 48 Reg. Gen.

**OGGETTO:** Contratto di Gestione dei Servizi d'Igiene Urbana.

Soc. AMBIENTE e TECNOLOGIA srl, con sede legale ad Enna Piazza Garibaldi nr. 2 e sede operativa sita in C/da Cozzo Vuturo. Presa atto convenzione e impegno di spesa gennaio/2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 del mese di Gennaio, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174, il sottoscritto Geom. Giuseppe Chiappone, nella qualità di Responsabile del Settore sopra indicato, giusto Provvedimento del Sindaco nr. 454/Reg. Gen. del 31/07/2023, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, significando che la seguente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

**PREMESSO:**

**CHE** con Decreto del Dirigente Regionale dell'Ass. Regionale dell'Energia e dei Serv. Di Pubblica Utilità Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti D.D.G. nr. 7 del 14/GEN./2020, veniva notificata a quest'Amministrazione una nuova rimodulazione del conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Enna al posto dell'impianto sito in Castellana Sicula;

**CHE** la prestazione di che trattasi, essendo disposta con disposizione attuativa del Presidente della Regione Siciliana, non rientra nel perimetro della tracciabilità in quanto ai sensi dell'art. 2 comma 19 del Codice, sono esclusi i contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislativi, regolamentari o amministrative;

**CHE** la società con nota prot. n.1028/reg. gen. del 19/01/2024 ha inviato la convenzione relativamente all'anno 2024 per il trattamento e smaltimento dei rifiuti presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U, con una ulteriore nota prot. n.1239/reg. gen. del 23/01/2024 è stata trasmessa la convenzione rettificata in quanto presentava un mero errore dattilografico, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CHE** occorre provvedere all'impegno relativamente al conferimento in discarica, per un importo pari ad € **12.000,00** al capitolo 29351 codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2024;

**CHE** il R.U.P. – D.E.C. Istruttore Amministrativo Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone di impegnare la somma pari ad € **12.000,00** per il periodo gennaio/2024;

**VISTO** il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

**VISTO** il D. Lgs. n. 163 del 2006;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;

**VISTO** l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione;

**VISTO** il D. M. I. del 22 dicembre 2023 con cui viene prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-26;

**ACCERTATO** che l'ente rientra nelle motivazioni riportate dal Ministero dell'Interno e pertanto il Comune di Cerda rientra nella casistica dell'esercizio prevista dall'art. 163, comma 5 del TUEL che recita: "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con l'esclusione delle spese";

a) tassativamente regolate dalla legge;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a seguito della scadenza dei relativi contratti.

## DETERMINA

**DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DATO ATTO** che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.

**IMPEGNARE** la somma in favore della Soc. Tecnologia e Ambiente srl, con sede legale ad Enna Piazza Garibaldi nr. 2 e sede operativa sita in C/da Cozzo Vuturo - P. IVA: 01220960866, relativamente al pagamento del conferimento in discarica per il periodo gennaio/2024 pari ad € **12.000,00** al capitolo 29351 con il seguente codice di bilancio: 09.03-1.03.02.15.005 del redigendo bilancio 2024.

Il R.U.P. -D.E.C.  
L'Istruttore Amministrativo  
Laura Lenzo

Il Responsabile del III Settore  
Geom. Giuseppe Chiappone

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

**ATTESTA**

la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Rilascia:

Parere favorevole

Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte.

Impegno di spesa nr. 24/2024.

CERDA LI'

**29 GEN. 2024**



Responsabile dell'Area Finanziaria

Da "ambientetecnologiasrl@pec.it" <ambientetecnologiasrl@pec.it>  
A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>  
Data martedì 23 gennaio 2024 - 09:51

### Comune di Cerda - Convenzione - rettifiche

---

A seguito di alcune segnalazioni è stata rettificata la convenzione precedentemente inviata.


Queste le rettifiche effettuate:

- pag.1 inserito spazio per indicare la carica del responsabile qualora diverso dal Legale Rappresentante pro-tempore;
- pag.1 punto 6 - corretto n.protocollo nota inviata il 11.12.2023;
- pag.6 - **annullato art.13** Informativa antimafia.

Può essere utilizzato anche il modello precedente purchè vengano effettuate le correzioni suddette.

### Cordialità

**Maria Rosa Zoppis**  
Responsabile Ufficio Amministrativo  
Tel. 0935/561489



Protocollo numero: 284 del 18/01/2024

---

### Allegato(i)

CONVENZIONI 2024 - Comune di Cerda.pdf (652 KB)

**Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la piattaforma  
integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna.**

Tra

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.r.l., con sede legale in Enna, Via Nazionale n.31, CAP 94100, C.F. e P.IVA 01220960866, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Panebianco, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo e Enna pec: [ambientetecnologiasrl@pec.it](mailto:ambientetecnologiasrl@pec.it), qui di seguito denominata "**Gestore IPPC**",

e

Comune di Cerda (C.F. 00621360825 P.IVA 00621360825), con sede in Piazza La Mantia n.8, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ovvero del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Cerda autorizzato con Delibera \_\_\_\_\_, pec: [protocollo@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it) qui di seguito semplicemente "**Conferitore**",

congiuntamente definite anche "**Parti**" o, ciascuna singolarmente, la "**Parte**"

**PREMESSO CHE**

- il *Gestore IPPC* è gestore dell'impianto Tmb e discarica di rifiuti non pericolosi sito in c.da Cozzo Vuturo, nel territorio del comune di Enna (EN), autorizzato con decreto A.I.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente DDG n. 254 del 27/04/2012 (di seguito, l'**Impianto**");
- che con D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13 giugno 2018, alla Società "Ambiente e Tecnologia" S.r.l. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la "Piattaforma integrata per la gestione dei RR.SS.UU. - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB, sita in c/da Cozzo Vuturo nel territorio comunale di Enna";
- E stata presentata richiesta di rinnovo ns.prot. n.4740 del 21/10/2021 assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti il 22/10/2021 con prot. n.40917 con avvio del procedimento nota del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. n.48213 del 28/12/2022 assunta al ns. prot. il 03/01/2023 con il n. 34;
- ai sensi del comma 11 dell'art. 29 *octies* D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- che il Conferitore è stato autorizzato a conferire **1,30 t/g**, presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna, i rifiuti prodotti, giusto **DDG n.7 del 27** del dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti;
- il *Gestore IPPC* con nota prot. n.4978 del 11.12.2023, ritualmente accettata dal *Conferitore*, ha chiesto la disponibilità al conferimento dei rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna comunicando le nuove condizioni tecnico-economiche per l'anno 2024 che troveranno applicazione – unitamente a quelle *infra* convenute – con la sottoscrizione della presente Convenzione (d'ora in poi il "**contratto**");

- che il Conferitore ha versato in conto conferimenti ed in anticipo la somma di **€.8.463,00** oltre iva, somma che sarà compensata con l'emissione dell'ultima fattura relativa al mese di riferimento;
- le Parti, per un più chiaro assetto delle competenze e delle reciproche responsabilità, intendono regolare i loro rapporti riguardo alle prestazioni oggetto del presente contratto;

tutto ciò premesso, le *Parti* stipulano e convengono quanto segue:

## TITOLO I OGGETTO E DURATA

### Art. 1 – OGGETTO

- 1.1** Le premesse e i documenti di seguito elencati, fanno parte integrante e sostanziale del presente *contratto*, seppure formalizzati separatamente: “*Informativa rischi specifici*”, “*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza*”.
- 1.2** Con la sottoscrizione del presente *contratto*, il *Gestore IPPC* assume l’obbligo – dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 8 – di eseguire in favore del *Conferitore* il servizio di smaltimento finale del rifiuto classificato con il codice ERR 20 03 01, di cui al decreto di riferimento, per il quantitativo complessivo di **406** tonnellate.
- 1.3** Le Parti convengono che in nessun caso il *Gestore IPPC* sarà tenuto ad accettare rifiuti diversi e/o per quantitativi ulteriori e/o provenienti da un impianto di produzione diverso da quello di cui alla Richiesta di Conferimento. Eventuali ulteriori richieste di conferimento di rifiuti diversi e/o ulteriori e/o provenienti da un impianto di produzione diverso da quello di cui alla Richiesta di Conferimento saranno regolate – previa verifica di conformità e ammissibilità da parte del *Gestore IPPC* – con scritture private integrative del presente *Contratto*, ovvero, per fatti concludenti, qualora, a seguito di formale richiesta del Conferitore, il Gestore IPPC vi dia esecuzione. In tale seconda evenienza, in mancanza di diverse indicazioni, eventualmente contenute negli accordi di cui al successivo art. 5, comma 2, il servizio si intende regolato dagli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente *Contratto*.

### Art. 2 – DURATA E VALIDITÀ

- 2.1** Il presente *Contratto* ha validità fra le Parti dal **1° gennaio 2024** al **31 dicembre 2024**.
- 2.2** È esclusa espressamente ogni forma di rinnovo o proroga tacita.

## TITOLO II CONDIZIONI TECNICHE

### Art. 3 – VERIFICA MERCEOLOGICA

- 3.1** Il Conferitore provvederà a trasmettere l’analisi merceologica del rifiuto codice EER 20 03 01 almeno una volta l’anno.
- 3.2** Il *Gestore IPPC* provvederà periodicamente ad effettuare analisi merceologiche a campione ogni volta che lo riterrà opportuno e soprattutto in assenza delle analisi prodotte dal conferitore.
- 3.3** Verrà ribaltato il costo sostenuto per ogni analisi merceologica.
- 3.4** Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione e/o l’inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente *Contratto*, il *Gestore IPPC* sarà legittimato ad interrompere, anche senza preavviso, la ricezione dei conferimenti sino a nuova caratterizzazione, addebitando al Conferitore tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento

### Art. 4 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4.1** Verranno ammessi i rifiuti corrispondenti ai quantitativi e alle tipologie di cui alla Richiesta di Conferimento.
- 4.2** Le “non conformità” che dovessero accertarsi a seguito delle analisi merceologiche e/o dal riscontro visivo rilevate all’atto del conferimento e segnalate dal Responsabile Impianto TMB verranno gestite a discrezione dello stesso.

Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni contenute al successivo art. 9, comma 1.

**4.3** Nella ipotesi in cui i rifiuti, a seguito delle verifiche ed ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/03, dovessero risultare non ammissibili, si provvederà al respingimento totale del carico, dandone comunicazione di rito agli Enti competenti.

**4.4** Saranno ammessi nell'Impianto i soli automezzi delle imprese in possesso di valida iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Ogni automezzo dovrà essere munito di apposito FIR compilato in ogni sua parte ai sensi della vigente normativa. Non saranno ammessi automezzi sprovvisti di regolare FIR.

#### **Art. 5 – ACCESSO ALL'IMPIANTO**

**5.1** Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Conferitore nei giorni da lunedì a venerdì di ogni settimana. Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

E' espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni. Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso. In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto nei giorni comunicati anticipatamente dal Gestore.

**5.2** Il *Conferitore* si impegna a comunicare al *Gestore IPPC*, entro le ore 16:00 di ogni giovedì (ovvero, qualora il giovedì sia festivo, del giorno antecedente non festivo), la programmazione dei conferimenti per la settimana successiva. Nel caso in cui il *Conferitore* non abbia assolto all'obbligo di garantire il conferimento del quantitativo giornaliero di cui all'art. 1 comma 4, le Parti, compatibilmente con le esigenze del *Gestore IPPC* legate alla programmazione ordinaria dei conferimenti previsti anche da terze parti, potranno di volta in volta concordare conferimenti straordinari, previa richiesta che il *Conferitore* dovrà inoltrare al *Gestore IPPC* non oltre il secondo giorno antecedente la data prevista per il conferimento straordinario.

**5.3** L'accesso e la circolazione all'interno dell'impianto di trattamento saranno autorizzate dopo la trasmissione della documentazione prevista a norma di legge.

#### **Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**6.1** Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente *Contratto*, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 *ss.mm.ii.*, e da ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**6.2** È esclusivo onere del *Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del proprio personale che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nell'Impianto, mediante apposita richiesta di documentazione.

**6.3** Il *Conferitore* sarà inoltre direttamente responsabile per i danni causati a beni e/o a persone derivanti da: (i) conferimento di materiale non consentito; (ii) permanenza nell'impianto di propri automezzi e personale o degli automezzi e del personale da esso incaricati; (iii) proprio personale o personale di imprese terze da esso incaricate; (iv) ogni altra circostanza in tutto o in parte riconducibile al comportamento, anche omissivo, del *Conferitore* o dei suoi agenti. Il *Conferitore* si impegna a fare in modo che il proprio personale e quello delle ditte da esso incaricate siano costantemente coperti da adeguate polizze assicurative, idonee a coprire i danni cagionati a terzi, ivi incluso il *Gestore IPPC*.

**6.4** Qualora non svolga in proprio il servizio di trasporto, il *Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice idonea *Informativa rischi specifici* a tale scopo predisposta dal *Gestore IPPC*, nonché il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.

**6.5** Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, legittimerà il *Gestore IPPC* a non dare corso, ovvero a sospendere o interrompere, il servizio con ogni conseguente responsabilità, anche risarcitoria, in capo al *Conferitore*. In ogni caso, la violazione dei superiori obblighi abilita il *Gestore IPPC* ad avvalersi della facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c. di cui al successivo art. 10.3.

## Art. 7 – SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

7.1 È onere del *Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente.

A questi fini, per *veicoli* si intendono sia quelli fisicamente e stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito), sia quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Conferitore* si impegna a fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) o di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

7.3 Le parti concordano che non saranno ammessi al conferimento i mezzi che eccederanno il peso massimo ammissibile come indicato nel libretto di circolazione del mezzo.

## TITOLO III CONDIZIONI ECONOMICHE

### Art. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Per il servizio di smaltimento di cui al presente contratto, il *Conferitore* è tenuto a corrispondere al *Gestore IPPC* un corrispettivo pari a €/**t 210,00** (duecentodieci/00), oneri di mitigazione ambientale di competenza comunale determinati per l'anno 2024 in €/**t.6,45** (sei/45), Tributo Speciale (Legge 549/95 e art. 2 L.R. 6/97 ss.mm.ii.) ed IVA nella misura di legge. Ai fini di cui al presente comma, saranno considerate le quantità di rifiuti risultanti dalla ricevuta di conferimento rilasciata dal *Gestore IPPC* e allegata ai fogli di identificazione rifiuti (FIR) utilizzati per il trasporto.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore entro il termine di giorni quindici (15) dal ricevimento della fattura stessa corredata da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Per il conferimento nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 30% delle tariffe sopra indicata.

8.2 A fine mese, il *Gestore IPPC* emetterà nei confronti del *Conferitore* una fattura a consuntivo del servizio reso, dettagliata per le quantità di rifiuti conferiti. Ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. 231/02, le Parti danno atto e convengono espressamente che il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario. Sarà cura del Conferitore comunicare il codice CIG da inserire in fattura.

8.3 Il mancato o ritardato pagamento di una o più fatture nei termini temporali previsti dal presente contratto comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.*, calcolato sull'importo lordo della fattura. In tal caso, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il *Gestore IPPC* avrà altresì facoltà di sospendere il servizio, dandone comunicazione al *Conferitore* con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. In tale evenienza, rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di risoluzione del *Gestore IPPC* ex art. 1456 c.c., di cui al successivo art. 10.3.

Ai fini della valutazione della decisione di sospendere il servizio o risolvere il Contratto ai sensi del presente comma, il *Gestore IPPC* potrà – se del caso – considerare l'esistenza di pregressi inadempimenti del Conferitore, anche ai sensi di rapporti contrattuali cessati alla data di sottoscrizione del presente accordo. In ogni caso, la condotta tenuta dal *Gestore IPPC* nei confronti di altri Conferitori diversi dal sottoscrittore del presente Contratto non vincola in alcun modo il *Gestore IPPC*.

8.4 Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Conferitore* apposito documento di variazione dei FIR esclusivamente nei casi in cui venissero rilevati meri errori materiali nei FIR utilizzati per il trasporto.

### Art. 9 – PENALI

9.1 Penali per non conformità ai sensi dell'art 4, comma 2

**9.1.1** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2 e per i primi due segnalazioni di non conformità segnalati, il *Gestore IPPC* si limiterà a richiedere al *Conferitore* il rimborso dei costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, secondo quanto stabilito al successivo comma 9.1.4.

**9.1.2** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2, per la terza e la quarta segnalazione, il *Gestore IPPC*, oltre a richiedere al *Conferitore* il rimborso dei costi nei termini di cui al precedente comma, applicherà una penale pari ad € 100,00 (eurocento/00) per ogni singola segnalazione, che il *Conferitore* si impegna ad effettuare secondo quanto stabilito al successivo comma 9.1.4.

**9.1.3** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2, dalla quinta segnalazione, il *Gestore IPPC* oltre a richiedere al *Conferitore* il rimborso dei costi nei termini di cui al precedente comma e avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. A tal fine, le Parti convengono che l'inadempimento da parte del *Conferitore*, come indicato al presente comma, sarà da considerare in ogni caso di notevole importanza.

**9.1.4** Il corrispettivo dovuto in virtù di quanto previsto nei commi che precedono sarà separatamente fatturato dal *Gestore IPPC* al *Conferitore*, e dovrà essere pagato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione della relativa fattura. Il mancato o ritardato pagamento da parte del *Conferitore* di quanto dovuto ai sensi del periodo precedente sono regolati dalle pattuizioni di cui al precedente art. 8.

## **9.2** Penali per non conformità ai sensi dell'art. 4, comma 3

**9.2.1** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 3, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. In tale evenienza, la penale di cui ai commi 9.1.2 e 9.1.3 sarà pari ad euro € 200,00 (duecento/00) per ogni singola segnalazione.

## **TITOLO IV CONDIZIONI ULTERIORI**

### **Art. 10 – RECESSO, FORZA MAGGIORE E RISOLUZIONE**

**10.1** In presenza di condizioni impreviste ed imprevedibili, capaci di compromettere la regolare gestione del servizio, il *Gestore IPPC* potrà recedere liberamente dal *Contratto* dandone preavviso, scritto, mediante PEC da spedire almeno il giorno precedente alla data in cui il recesso dovrà avere effetto. Il *Gestore IPPC* avrà, altresì, il diritto di recesso nel caso di messa in liquidazione del *Conferitore* o sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali o assimilabili a procedure o istituti concorsuali.

**10.2** In presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- violazione, da parte del *Conferitore*, anche di uno soltanto degli obblighi previsti a suo carico ai sensi delle seguenti clausole del presente accordo: (a) art. 8.4 (pagamenti), anche come richiamato dagli artt. 9.1.4, 9.2.1; (b) art. 6 (violazione degli obblighi in materia di sicurezza); (c) art. 7 (sicurezza e tutela ambientale); (d) art. 9.1.3 (non conformità dei rifiuti); (e) art. 11 (trattamento dei dati personali); (f) art. 16 (riservatezza); (g) art. 5.3 (accesso all'impianto),

il *Gestore IPPC* avrà, alternativamente, la facoltà di:

- (i) sospendere immediatamente l'esecuzione del presente accordo, dandone contestuale comunicazione al *Conferitore* (fatta eccezione per la violazione dell'art. 8.4, per la quale si applica il preavviso ivi previsto) e dando termine al *Conferitore*, ove possibile, per porre rimedio all'adempimento
- (ii) risolvere il presente accordo ex art. 1456 c.c., dandone contestuale comunicazione al *Conferitore*.

La sospensione o la risoluzione opereranno con effetti dalla ricezione della comunicazione da parte del *Conferitore* (fatta eccezione per la violazione dell'art. 8.4, per la quale si applica il preavviso ivi previsto).

**10.3** Resta inteso che il *Gestore IPPC*, nel caso in cui si avvallesse della facoltà di sospensione di cui all'art. 10.2 (i) che precede, potrà in ogni momento – in persistenza di inadempimento – avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

### **Art. 11 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA**

**11.1** Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente *contratto*, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni

meteoclimatiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art.1464 c.c..

#### **Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**12.1** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il *Conferitore* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi (salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale).

**12.2** Il *Conferitore* dovrà tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

**12.3** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

**12.4** In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016).

#### **Art. 13 – INFORMATIVA ANTIMAFIA**

*annullato*

#### **Art. 14 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ**

**14.1** Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, qualora applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

#### **Art. 15 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

**15.1** Il presente *Contratto* ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

**15.2** L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

#### **Art. 16 – RISERVATEZZA**

**16.1** Fermi restando gli impegni di cui all'art. 11 del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate informazioni riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

**16.2** Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza del presente rapporto, il suo contenuto e le clausole dello stesso, nonché i suoi allegati, se non per quanto necessario all'esecuzione dello stesso.

**16.3** Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio.

**16.4** Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

**16.5** Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione, che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse

dall'inadempimento della Parte destinataria, che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle stesse, che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente, che la Parte destinataria comunichi o divulghi in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa ovvero nel caso cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

**16.6** Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

#### **Art. 17 – MODIFICHE, TOLLERANZA E ACCORDI PRECEDENTI**

**17.1** Ogni modifica al presente *Contratto* e agli Allegati sarà valida ed efficace solo ove sia stata convenuta per iscritto dalle Parti, rappresentate da chi sia fornito dei necessari poteri.

**17.2** Eventuali comportamenti difformi e/o tolleranze delle Parti, anche se reiterati, non comporteranno modifica del presente contratto e non potranno conseguentemente essere validamente opposte da una parte all'altra. La tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra parte non costituirà rinuncia alla tutela legale e/o contrattuale per la parte tollerante.

**17.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, al quale viene espressamente conferito valore normativo, sostituisce ed annulla ogni altro accordo, anche verbale e/o di fatto, precedentemente tra le medesime intercorso.

#### **Art. 18 – FORO COMPETENTE**

**18.1** Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente *contratto*, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, oltre che quelle derivanti dalla eventuale mancata corresponsione del corrispettivo del servizio, le Parti convengono di individuare quale foro esclusivo di competenza il Tribunale di Enna.

#### **Art. 19 – MODELLO EX D. LGS. 231/2001**

**19.1** Il *Conferitore* dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 della Catanzaro Costruzioni S.r.l., la cui Parte Generale, la Parte Speciale (limitatamente agli standard di controllo di interesse) e il Codice di Condotta gli sono stati trasmessi.

**19.2** In particolare, il *Conferitore* dichiara di aderire alle disposizioni del succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di condotta; con la sottoscrizione del Contratto, il *Conferitore* si impegna a rispettarne i contenuti, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. n. 231/01.

**19.3** Il *Conferitore* dichiara di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale, al fine di prevenire la commissione di reati.

**19.4** Il *Conferitore* si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di Catanzaro Costruzioni S.r.l., previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Conferitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Catanzaro Costruzioni S.r.l. o di professionisti all'uopo incaricati.

**19.5** Il *Conferitore* si obbliga, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure volte a impedire la realizzazione dei reati medesimi e a rendere edotta dei sopra menzionati eventi la Catanzaro Costruzioni S.r.l.

**19.6** Il *Conferitore* dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile all'esecuzione del presente Contratto e si impegna ad informare tempestivamente la Catanzaro Costruzioni S.r.l. nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo.

**19.7** Il *Conferitore* si impegna a informare tempestivamente la Società di qualunque notizia relativa alla pendenza a proprio carico di indagini, procedimenti, sanzioni o decisioni, anche non definitive, per condotte rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e della normativa antimafia.

**19.8** Le Parti dovranno tempestivamente informarsi, reciprocamente, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente dell'altra Parte notizia di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice di condotta ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

#### **Art. 20 – COMUNICAZIONI**

**20.1** Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente *contratto* dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Ambiente e Tecnologia S.r.l.

PEC: [ambientetecnologiasrl@pec.it](mailto:ambientetecnologiasrl@pec.it)

Comune di Cerda

PEC: [protocollo@pec.comune.cerda.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it)

Letto e confermato viene così di seguito:

**AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.**

in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Panebianco \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CERDA**

in persona del Legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate. A mente degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli art. 1, commi 2, 3 e 4 (*Oggetto*), art. 2 comma 3 (*Durata e validità*), art. 3 commi 3, 4 e 5 (*Verifica merceologica*), art. 4 commi 2 e 3 (*Procedura di ammissione*), art. 5 commi 1 e 3 (*Accesso all'impianto*), art. 8 commi 2, 3, 4 e 6 (*Condizioni economiche, modalità di fatturazione e pagamento*), art. 9.1, 9.2 (*Penali*), art. 10 commi 1 e 2 (*forza maggiore e risoluzione*), art. 18 comma 1 (*Foro competente*).

**AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.**

in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Panebianco \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CERDA**

in persona del Legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_